

CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 574 di lunedì 23 gennaio 2012

Discussione congiunta del disegno di legge e del documento: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011 (4623-A); Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge e del documento: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011; Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2010.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea.

(Discussione congiunta sulle linee generali - A.C. 4623-A e Doc. LXXXVII, n. 4)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta sulle linee generali.

Avverto che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore sul disegno di legge comunitaria 2011, presidente della Commissione politiche dell'Unione europea, onorevole Pescante, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO PESCANTE, *Relatore sul disegno di legge n. 4623-A*. Signor Presidente e onorevoli colleghi, la nostra Assemblea avvia nella seduta odierna l'esame del disegno di legge comunitaria per il 2011. Al riguardo, non posso che richiamare come la legge n. 11 del 2005 preveda che il disegno di legge sia presentato entro il 31 gennaio di ciascun anno, mentre il provvedimento in esame è stato presentato alla Camera dei deputati solamente il 19 settembre 2011 e solo oggi, a 2012 già iniziato, l'Assemblea può avviarne l'esame.

Questa è stata una conseguenza dei ritardi registrati nell'esame del disegno di legge comunitaria 2010, che come noto ha avuto un iter particolarmente tormentato, confermando ampiamente l'esigenza di una riforma delle procedure di esame della legge comunitaria.

In tal senso si muove - lo voglio ricordare - il più volte citato testo di riforma della legge n. 11 del 2005, approvato all'unanimità dalla Camera nella seduta del 23 marzo 2011 e attualmente all'esame del Senato.

Per altro verso, registro con soddisfazione come il disegno di legge comunitaria per il 2011 presentato dal Governo appaia già realizzare uno degli auspici della riforma, vale a dire un testo snello, limitato alle questioni davvero importanti e non eterogeneo.

Rispetto a questo testo la Commissione che ho l'onore di presiedere ha potuto svolgere, grazie alla disponibilità di tutti i gruppi parlamentari e del Governo, un lavoro al tempo stesso rapido ed approfondito, con l'introduzione di quelle modifiche ritenute idonee a garantire un grado maggiore di adeguamento dell'ordinamento italiano all'Unione europea.

A tal riguardo, signor Presidente e colleghi, vorrei conferire un particolare riconoscimento all'onorevole Marco Maggioni, che ha svolto la funzione di relatore in Commissione in maniera equilibrata e professionale. Per motivi non legati all'andamento e all'esito del suo lavoro non

prosegue il suo impegno di relatore in Assemblea: questo compito mi è stato affidato dalla Commissione e, pertanto, rivolgo ancora all'onorevole Maggioni i miei ringraziamenti per il lavoro svolto, che ha portato all'approvazione in Commissione, a larghissima maggioranza, del disegno di legge.

Per quel che concerne il testo originario presentato voglio segnalare le direttive più significative, per le quali già si prevedeva il recepimento; la direttiva 2010/31 sulla prestazione energetica dell'edilizia: le disposizioni della direttiva riguardano in particolare il quadro comune di una metodologia di calcolo della tassazione energetica, l'applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica, i piani nazionali per l'aumento di edifici ad energia 0, la certificazione energetica, l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento ed i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica; la direttiva 2010/18, che attua l'accordo quadro sul congedo parentale, sottoscritto nel giugno 2009 tra le organizzazioni generali europee interprofessionali e le parti sociali: essa riconosce ai lavoratori il diritto individuale ad un congedo parentale per la nascita o l'adozione di un figlio, per un periodo minimo di quattro mesi; la direttiva 2010/53, che delimita un quadro comune relativo alle norme di qualità e sicurezza degli organi di origine umana destinati a trapianto; la direttiva 2010/64, che individua norme minime comuni relative all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali; la direttiva 2010/75 in materia di emissioni industriali; la direttiva 2011/36, concernente la tratta degli esseri umani: la direttiva prevede norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta degli esseri umani.

Rispetto al testo originario la Commissione ha proceduto alle seguenti modifiche: l'articolo 6 sostituisce l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che disciplina le introduzioni e le reintroduzioni di specie autoctone animali o vegetali di interesse europeo.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro un anno, su proposta del Ministro delle politiche agricole, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento che ha istituito un sistema di licenze per l'importazione di legname nel territorio dell'Unione, al fine di affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname.

L'articolo 8 sostituisce alcune disposizioni del decreto legislativo n. 225 del 2005 con il quale è stata dettata la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.

L'articolo 9 è volto a definire principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva dell'Unione europea in materia di emissioni industriali.

L'articolo 10 introduce una modifica al codice dell'ambiente volta a specificare che l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, ad ogni effetto, ogni altra autorizzazione.

L'articolo 11 novella il decreto legislativo n. 117 del 2008 che ha dato attuazione alla direttiva relativa alla gestione dei rifiuti per le industrie estrattive.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per il riordino e la semplificazione delle disposizioni contenute nella parte terza del codice dell'ambiente a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2007/4680.

L'articolo 13 è volto ad armonizzare la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE.

Particolare rilievo assume l'articolo 14 che dispone l'attuazione diretta della direttiva 2011/7/UE, sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevedendo, tra le altre cose, che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non possa comunque superare i 60 giorni di calendario, se non diversamente concordato, espressamente, nel contratto.

L'articolo 15 legittima le associazioni dei consumatori ad agire anche in caso di violazione delle disposizioni al decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

L'articolo 16 detta specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, prevedendo tra le altre cose, il divieto, salvo specifiche eccezioni,

di utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione, il divieto di allevamento di primati, cani e gatti, l'adozione di una normativa cautelativa nei confronti degli animali geneticamente modificati, il divieto di utilizzo di animali negli ambiti sperimentali e il divieto di esperimenti che non prevedano anestesia o analgesia.

L'articolo 17 abroga il comma 1-*bis* dell'articolo 68 del codice della proprietà industriale che è in contrasto con quanto previsto dalla direttiva n. 2001/83 e impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione. La disposizione pone rimedio alla procedura di infrazione n. 2010/4188.

L'articolo 18 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, specificando che i fatti e le circostanze che rendono manifesto al prestatore di servizi su *Internet* l'illiceità dell'attività o dell'informazione, facendo venire meno l'esenzione della responsabilità per il prestatore medesimo, comprendono tutte le informazioni di cui tale prestatore disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati.

L'articolo 19 delega il Governo ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento dell'Unione n. 428/2009, prevedendo una disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, civile e militare, e una definizione delle procedure adottabili in caso di divieto di esportazione.

L'articolo 20 estende l'ambito operativo del meccanismo dell'inversione contabile, *reverse charge*, ai fini dell'IVA, allo scopo di recepire la direttiva del Consiglio del 16 marzo 2010. L'articolo 21 reca modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2008 al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva europea in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti.

L'articolo 22 reca modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 1992 di recepimento delle direttive concernenti l'etichettatura, la presentazione, la pubblicità dei prodotti alimentari riguardante la designazione degli aromi.

L'articolo 23 reca una delega per il riordino delle norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, al fine di coordinare la normativa vigente con i regolamenti comunitari. L'articolo 24 inserisce, in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, nella relazione sul piano integrato di controllo nazionale pluriennale, i dati elaborati dal servizio informatico sanitario sulla sicurezza alimentare relativi al controllo della qualità dei prodotti alimentari lungo tutta la filiera produttiva.

L'articolo 25 inserisce un articolo aggiuntivo di recepimento della direttiva comunitaria relativa alla gestione delle acque di balneazione riguardanti i bacini idrografici con impatto transfrontaliero o coinvolgente più regioni o province autonome. L'articolo 26 sopprime la previsione che prevede una comunicazione anticipata di almeno 30 giorni prima per lo spostamento di un prestatore di servizi da uno Stato membro in Italia, sostituendola con una semplice dichiarazione anticipata.

L'articolo 27 reca i principi e i criteri direttivi per l'emanazione di un decreto legislativo, oltre al riordino normativo in materia di medicinali ad uso veterinario. L'articolo 28 reca i principi e i criteri direttivi per l'emanazione di un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria prevista dalla direttiva sulle norme minime di protezione delle galline ovaiole.

L'articolo 29 aumenta di 0,5 punti percentuali, da 5 a 5,5, la misura del contributo sulle spese autocertificate che le aziende, che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, sono tenute a versare al conto entrate del bilancio dello Stato. Anche in questo caso si è trattato di porre rimedio alla procedura di infrazione n. 2007/4516. L'articolo 30 dispone, nel disciplinare le procedure investigative in relazione agli incidenti ferroviari, che l'attività degli investigatori dell'organismo di investigazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga svolta in coordinamento con quello della polizia giudiziaria. La modifica intende risolvere una procedura di precontenzioso in sede europea.

Sono state inoltre introdotte, nell'Allegato B, la direttiva 2011/62/UE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e la direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito. In molti casi si è trattato di riproporre disposizioni già contenute nel testo «A». In altri,

come si è visto, si è intervenuto per le sole procedure di infrazione. A seguito delle modifiche il disegno di legge risulta composto da 30 articoli, con una direttiva inserita nell'Allegato A e 21 direttive dell'Allegato B.

In tal senso, ritengo che la Commissione XIV si sia responsabilmente limitata, finalmente, ad interventi effettivamente indispensabili al fine di assicurare una rapida approvazione della legge comunitaria 2011, in modo da poter passare in tempi ravvicinati all'esame del disegno di legge comunitaria 2012, che il Governo si appresta a presentare alle Camere, avendolo approvato in Consiglio dei ministri - e questa è una buona notizia - venerdì scorso (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul Doc. LXXXVII, n. 4, onorevole Fucci.

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI, *Relatore sul Doc. LXXXVII, n. 4*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il documento del quale l'Assemblea avvia la discussione oggi rappresenta una novità. La legge comunitaria 2009, infatti, legge n. 96 del 2010, all'articolo 8 ha introdotto alcune modifiche all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea).

In particolare, si è prevista la sostituzione della precedente relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea con due documenti: una relazione preventiva, da presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno e volta a definire gli orientamenti e le priorità che il Governo intende promuovere per il nuovo anno sugli sviluppi dell'integrazione europea e sui progetti di atti normativi all'esame dell'Unione europea; una relazione consuntiva sull'anno precedente da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno. È quest'ultimo il documento che ci accingiamo a discutere.

La prima relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2010 è stata trasmessa alla Camera il 19 maggio 2011. L'esame della relazione si è svolto, congiuntamente all'esame preliminare del disegno di legge comunitaria 2010, nelle sedute del 12, 19 e 26 ottobre 2010.

L'esame ha consentito, in primo luogo, di evidenziare - con una valutazione condivisa sia dal relatore, sia dai deputati intervenuti - il grave pregiudizio per l'efficacia del documento e, conseguentemente, dello stesso esame parlamentare, derivante, appunto, dal ritardo nei tempi di trasmissione del documento. Le stesse informazioni contenute nella relazione relative al processo normativo dell'Unione europea risultano in molti casi superate dagli sviluppi intervenuti nel 2011. Il ritardo nell'esame della relazione è in realtà una conseguenza del ritardo nell'avvio della legge comunitaria 2011, a sua volta legato alle peculiarità che hanno caratterizzato, in particolare alla Camera, l'esame della legge comunitaria 2010 con il respingimento da parte dell'Assemblea - nella seduta del 29 giugno 2011 - dell'articolo 1 del provvedimento. Tali peculiarità si accompagnano, però, ad una indefinitezza dei tempi di esame che ormai caratterizza il disegno di legge comunitaria. Al riguardo non si può che ribadire la necessità di una modifica della disciplina legislativa sui rapporti tra Italia e Unione europea, che circoscriva meglio il contenuto della legge comunitaria e che si accompagni alle opportune modifiche ai Regolamenti parlamentari, al fine di garantire tempi di esame certi per il disegno di legge comunitaria e per la relazione consuntiva.

In proposito, anche io richiamo l'esigenza di una rapida approvazione del testo di riforma della legge n. 11 del 2005, atto Camera n. 2854 ed abbinato, approvata all'unanimità dalla Camera nella seduta del 23 marzo e attualmente all'esame del Senato, atto Senato n. 2646.

Il documento è suddiviso in quattro parti: la prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea nel 2010. In questa ci si sofferma in particolare, con una scelta che evidenzia gli orientamenti del Governo sugli aspetti ritenuti strategici per l'Italia nell'ambito del processo di integrazione europea, sul processo di attuazione del Trattato di Lisbona, sulla politica estera e di sicurezza comune, sul processo di riforme e sul Patto di stabilità e crescita, sulla strategia Europa 2020, nonché sul negoziato avviato sul bilancio dell'Unione europea e sulla politica di coesione. La seconda parte è dedicata alle linee generali della partecipazione dell'Italia al processo normativo

dell'Unione europea e richiama l'attività del CIACE e del suo comitato tecnico permanente, nonché il dialogo con il Parlamento e le regioni. La terza parte descrive la partecipazione dell'Italia alle principali politiche dell'Unione europea. Vengono trattati e descritti in particolare i principali *dossier* oggetto di negoziati nell'ambito della politica per il mercato interno e la concorrenza, della politica agricola e per la pesca, della politica per i trasporti, della politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie, della politica per la ricerca e l'innovazione, della politica per l'energia, della politica per l'ambiente, della politica fiscale e delle politiche sociali. La quarta parte, infine, è specificatamente dedicata alla politica di coesione economica e sociale e ai flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia. Questa parte contiene dati relativi allo stato di attuazione del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 aggiornati al 31 ottobre 2010 e che risultano però in parte superati da successivi dati forniti al Parlamento nel corso di audizioni. Si veda, in particolare, l'audizione del 29 marzo 2011 dell'ispettorato generale rapporti con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nel corso della quale sono stati forniti dati aggiornati al 31 dicembre 2010.

La relazione contiene, infine, tredici allegati riferiti, tra le altre cose, all'elenco dei Consigli europei e dei Consigli dell'Unione europea svoltisi nell'anno 2010, all'elenco dei principali atti legislativi dell'Unione europea in corso di elaborazione e non adottati nell'anno 2010, all'elenco dei pareri degli atti di indirizzo o osservazioni formulate dalle regioni e dalle province autonome su atti dell'Unione europea nell'anno 2010, all'attività del CIACE, allo stato di attuazione delle direttive europee nell'anno 2010.

Nel corso dell'esame da parte della Commissione ci si è in particolare soffermati su un aspetto: a dispetto del dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione non appare dare puntualmente conto del seguito dato e delle iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

Al riguardo, mi preme sottolineare che si tratta di un'attività, quella dei pareri delle Camere in fase ascendente, che sta assumendo un considerevole rilievo. Nella XVI legislatura le Commissioni della Camera hanno avviato l'esame, alla data del 30 novembre 2011, di ben 136 progetti di atto normativo dell'Unione europea, approvando 51 documenti finali. In tutta la XV legislatura era stato avviato l'esame di 8 progetti di atto normativo ed erano stati approvati solo 5 documenti finali. Rispetto a questi rilievi, l'intervento del Ministro per le politiche europee ai lavori della Commissione ha apportato elementi di conoscenza e d'informazione assai utili. In particolare, è stato precisato che si è sistematicamente proceduto all'invio all'amministrazione con competenza prevalente per materia e alle altre eventualmente interessate degli atti di indirizzo espressi dalle Camere e a darne contestuale comunicazione. È stata inoltre ricordata l'intesa intercorsa tra le varie amministrazioni interessate, in base alla quale le amministrazioni medesime provvedono a segnalare al dipartimento delle politiche europee, per i *dossier* di propria competenza, i casi in cui non hanno potuto conformarsi agli indirizzi definiti dalle Camere nonché agli eventuali casi in cui, alla luce dell'evoluzione dei negoziati, abbiano dovuto discostarsi da tale indirizzo.

Alla luce degli elementi sopra esposti, ritengo auspicabile che la risoluzione da approvarsi in esito all'esame in Assemblea si soffermi in particolare sull'esigenza di una valorizzazione del nuovo strumento rappresentato dalla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Questo con riferimento a due aspetti: da un lato, la necessità di una trasmissione sollecita del documento al Parlamento al fine di consentirne un esame che non risulti superato dalle evoluzioni successive; dall'altro lato, l'opportunità di un affinamento dei contenuti della relazione, in particolare per quanto concerne il seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere sui progetti di atti dell'Unione europea che rappresentano la frontiera più avanzata di intervento del Parlamento nel processo decisionale dell'Unione europea (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Porcino. Ne ha facoltà.

GAETANO PORCINO. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, volevo iniziare questo mio intervento dicendo che finalmente abbiamo fatto dei miglioramenti, come si diceva quando andavamo al liceo. Stiamo progredendo perché, rispetto alle discussioni degli anni scorsi, quest'anno abbiamo avuto un'accelerazione, per fortuna proficua, che va nell'interesse generale, nell'interesse di tutti quelli che si aspettano da noi un lavoro utile e favorevole. Infatti, ricorderanno i colleghi che la legge comunitaria 2010 aveva avuto una gestazione alquanto complicata, diciamo così. La legge comunitaria 2010 era tornata in terza lettura al Senato, dopo essere stata cinque mesi alla Camera, altri cinque mesi era stata prima al Senato ed altri quattro mesi in terza lettura era andata al Senato prima di vedere la luce il 30 novembre 2011. Quest'anno, con la legge comunitaria 2011, abbiamo avuto un'accelerazione per fortuna favorevole, come diceva adesso il presidente Pescante, e con la legge comunitaria 2012 addirittura un'accelerazione ulteriore. Penso che di questo siamo tutti compiaciuti.

Ma veniamo alla legge comunitaria che è all'esame dell'Aula oggi, in discussione generale. La legge comunitaria 2011 si compone di cinque articoli, che contengono, come sempre, disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, e di due allegati, l'allegato A e l'allegato B. L'allegato A contiene le direttive per le quali non è previsto un parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi del decreto legislativo di recepimento, mentre l'allegato B contiene le direttive per le quali è obbligatorio il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto legislativo di recepimento approvato dal Consiglio dei ministri. Ma veniamo alla comunitaria. L'articolo 126-ter del Regolamento prevede che le Commissioni competenti per le singole materie procedano all'esame congiunto del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale. Cominciamo dalla comunitaria. Le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari si ripetono in maniera pressoché identica rispetto alle precedenti leggi comunitarie, dalle quali differiscono per poche novità. Dell'elenco A e dell'elenco B abbiamo detto, vediamo subito il contenuto della legge comunitaria di quest'anno.

Partiamo dall'articolo 1, che non individua un termine generale per l'esercizio della delega mediante l'indicazione di una data fissa o di un periodo uniforme per tutte le direttive comprese negli allegati A e B, ma introduce un termine flessibile. Ciascuna direttiva contenuta negli elenchi dovrà essere attuata nel termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento previsto dalla direttiva stessa. Nelle ultime tre leggi comunitarie negli anni precedenti, eccetto quella per l'anno 2010, il termine era stato fatto coincidere con il termine di recepimento di ciascuna delle direttive medesime. Quest'ultimo termine oggi non si può più mantenere, perché - a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona - lo Stato inadempiente corre il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento dell'inadempienza.

Al contempo, è invalsa la prassi da parte della Commissione di avviare le procedure di infrazione per mancato recepimento a distanza di 30-45 giorni dalla scadenza del termine di recepimento. Va rilevato, tuttavia, che l'articolo continua a prevedere una proroga di tre mesi del termine di recepimento nel caso in cui quello per l'espressione del parere parlamentare cada nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine previsto dalla direttiva. La considerazione di questa proroga può comportare un danno economico per l'Italia nel caso non rispettasse il termine previsto dalla direttiva. Per evitare ciò, potrebbe essere opportuno, a questo punto, spostare il termine dato al Governo per il recepimento da due a tre mesi prima della scadenza di quello previsto dalla direttiva per il recepimento.

Termini diversi sono previsti per il recepimento di una direttiva il cui termine è già scaduto o è in scadenza - 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria - oppure che non contenga un termine (12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria).

Gli articoli 2, 3 e 4, invece, contengono principi e criteri direttivi generali che per la maggior parte

si ripropongono invariati di anno in anno nelle leggi comunitarie.

Vediamo cosa comportano i costi dell'entrata in vigore delle direttive. Qualora il recepimento di una direttiva comporti nuove spese non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali e regionali, tali nuove spese possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle eventuali minori entrate, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assicurati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Per quanto riguarda, invece, gli oneri e le entrate per prestazioni e controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria, si applica una disposizione dettata dalla legge n. 11 del 2005.

Infine, l'articolo 5 delega il Governo entro 24 mesi ad adottare testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento delle direttive comunitarie.

Il Ministro delle politiche europee del precedente Governo Berlusconi, Anna Maria Bernini, intervenuta in Commissione politiche dell'Unione europea il 26 ottobre 2011, aveva fornito alcune precisazioni sulla legge comunitaria per il 2011, già a quell'epoca. In primo luogo, aveva dichiarato che il contenuto del disegno era estremamente semplificato e conteneva unicamente l'elenco delle direttive da attuare e disposizioni di carattere generale per l'esercizio delle deleghe. Ciò era frutto di un accordo politico, raggiunto nel corso dell'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2010, quando - per ovviare, come ricorderete, alla bocciatura dell'articolo 1 da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati e consentire una celere approvazione del disegno di legge - si concordò di ridurre significativamente l'articolato del disegno di legge per l'anno 2010, rinviando l'inserimento delle disposizioni stralciate dal disegno di legge comunitaria per l'anno 2011.

Gli emendamenti ve li evito, ma mi volevo soffermare in particolare su due proposte emendative che ritengo di particolare importanza e che sono state presentate da noi dell'Italia dei Valori. Una è stata richiamata oggi in Aula da altri colleghi e riguarda l'emendamento cosiddetto Fava. Noi riteniamo di dover sopprimere questo emendamento Fava, che sta mettendo in agitazione tutto il mondo del *web* e della rete.

La nuova minaccia per il *web* arriva, infatti, e dipende dall'approvazione, in Commissione politiche dell'Unione europea, di una proposta emendativa al decreto legislativo n. 70 del 2003, per introdurre una nuova forma di responsabilità a carico dei cosiddetti *hosting provider*. Riteniamo che sia una misura pericolosa, perché nel momento in cui si dice «qualunque soggetto interessato» questo, in un certo senso, toglie dalle mani delle autorità competenti e della autorità giudiziarie il potere di distinguere e prendere provvedimenti su una qualunque informazione che compaia sul *web* e delega, in un certo senso, o dà la possibilità, a chiunque sia interessato e a persona che porti un interesse, di poter intervenire per censurare qualunque tipo di informazione si trovi sul *web*. Su questo credo che si debba fare un'attenta riflessione e valutare l'impatto e le conseguenze che questo potrebbe comportare. Ma di questo discuteremo approfonditamente nel momento in cui il provvedimento giungerà all'esame dell'Assemblea.

Un altro emendamento importante, che sta creando non solo malumori ma anche disagi particolari a una serie di aziende, è quello che abbiamo proposto noi, come articolo 5-bis, di l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011. In sintesi, diciamo che la protezione accordata ai disegni e ai modelli, ai sensi dell'articolo 2, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio, in quanto precedentemente non registrati come disegni o modelli. Questo significa che i terzi - e questo è quanto chiediamo - che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale, precedentemente registrate come disegno o modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001, non rispondono della violazione del diritto d'autore, proseguendo questa attività anche dopo tale data. Se così non fosse, si creerebbero una serie ingente, enorme di problemi a tutte quelle

aziende, sono centinaia, che in questi anni hanno prodotto questi articoli e che adesso si ritroverebbero nella impossibilità di poterli ulteriormente produrre e, quindi, con la conseguente chiusura dell'attività aziendale che gestiscono.

Veniamo ora alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia è stata presentata alla Camera il 19 maggio 2011, dal precedente Governo Berlusconi. L'esame in XIV Commissione è iniziato il 12 ottobre e si è concluso con l'approvazione della Relazione il 20 gennaio 2012, alcuni giorni fa. Sulla base di questa Relazione, l'Assemblea deve approvare una risoluzione - che leggevo poco fa - il cui primo firmatario è l'onorevole Fucci e sulla quale, in linea di massima (sebbene le abbia dato solo un'occhiata sommaria), siamo d'accordo.

È la prima volta che in sede parlamentare si esamina questo specifico documento. Infatti, la legge comunitaria del 2009 ha introdotto alcune modifiche nella legge n. 11 del 2005. In particolare, si è prevista la sostituzione della precedente Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea con due documenti: una Relazione preventiva, da presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno, volta a definire gli orientamenti e le priorità che il Governo intende promuovere per il nuovo anno sugli sviluppi dell'integrazione europea e sui progetti di atti normativi all'esame dell'Unione europea; una Relazione, poi, consuntiva sull'anno precedente, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno. A seguito delle modifiche introdotte alla legge n. 11 del 2005, la Giunta per il Regolamento della Camera, con parere del luglio 2010, ha stabilito che la relazione previsionale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea venga esaminata congiuntamente al programma di lavoro annuale della Commissione e al programma di 18 mesi della Presidenza del Consiglio dell'Unione e che la relazione consuntiva venga esaminata congiuntamente al disegno di legge comunitaria.

Dobbiamo dire che anche se si tratta di una prima volta, si deve continuare a sottolineare, purtroppo, il ritardo con il quale il consuntivo viene presentato al Parlamento. Il fatto che la Commissione abbia avviato il suo esame solo nel mese di ottobre 2011 rende il documento - e conseguentemente il suo esame parlamentare - oggettivamente superati.

Questa volta, di questo ritardo risulta anche responsabile il ritardo nell'esame del disegno di legge comunitaria del 2010, che alla Camera ha avuto un iter - come dicevo all'inizio del mio intervento - molto tormentato e che è stato approvato in via definitiva dal Senato solo sul finire del 2011, ossia il 30 novembre 2011.

Il punto più critico e più rilevante di questa relazione consuntiva è in ogni caso che, a dispetto del dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, non dà puntualmente conto del seguito dato e delle iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere. Questo è l'appunto che noi facciamo.

Vediamo brevemente qual è il testo della relazione che è stato approvato in Commissione il 19 gennaio 2012. La prima parte è introduttiva ed esemplificativa dell'iter e ve la risparmio. La seconda parte affronta il problema del ritardo con il quale il documento è stato presentato al Parlamento, quello cui ho accennato prima.

Mi soffermerei, più che altro, sulla terza parte, che semplifica la struttura della lunga relazione presentata dal Governo. L'esame ha evidenziato la struttura del documento, suddiviso in quattro parti. La prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea nel 2010 e si sofferma, in particolare, su una scelta che evidenzia gli orientamenti del Governo sugli aspetti ritenuti strategici per l'Italia nell'ambito del processo di integrazione europea.

La seconda parte è dedicata alle linee generali della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e richiama l'attività del CIACE e del suo comitato tecnico permanente, nonché il dialogo con il Parlamento e le regioni.

La terza parte descrive la partecipazione dell'Italia alle principali politiche dell'Unione europea: in particolare, vengono descritti i principali *dossier* oggetto di negoziato nell'ambito della politica per il mercato interno e la concorrenza, della politica agricola e della pesca, della politica per i trasporti e della politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie.

La parte quarta contiene l'intervento più duro a difesa delle prerogative del Parlamento nei processi decisionali europei e nel chiedere al Governo di dare conto degli esiti degli impegni approvati dalle Camere. Di questo abbiamo parlato spesso e diffusamente in Commissione e penso che sia uno dei punti da affrontare con impegno e al quale dare attuazione perentoria ed esaustiva.

Nel corso dell'esame della Commissione, sia il relatore, infatti, che i deputati si sono, in particolare, soffermati su un aspetto: a dispetto del dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione non appare dare puntualmente conto del seguito dato e delle iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, e su questo noi richiamiamo l'attenzione del Governo.

Si tratta di una attività - quella dei pareri delle Camere in fase ascendente - che sta assumendo un considerevole rilievo. Nella XVI legislatura le Commissioni della Camera hanno avviato l'esame, alla data del 30 novembre 2011, di 136 progetti di atto normativo dell'Unione europea, approvando 51 documenti finali.

In tutta la XV legislatura era stato avviato l'esame di otto progetti di atto normativo ed erano stati approvati solo cinque documenti finali. Quindi, su questo tema, noi teniamo a fare un appunto e una considerazione di un certo rilievo al Governo per quello che sarà l'iter degli anni a seguire sulle altre attività che faremo in seno all'Unione europea.

L'ultima parte, la quinta parte, contiene indicazioni per il futuro.

Alla luce degli elementi sopra esposti è auspicabile che la risoluzione, da approvarsi in esito all'esame in Assemblea, si soffermi in particolare sull'esigenza di una valorizzazione del nuovo strumento rappresentato dalla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Questo con riferimento a due aspetti: da un lato, la necessità di una trasmissione sollecita del documento al Parlamento al fine di consentirne un esame che non risulti superato dalle evoluzioni successive, dall'altro, l'opportunità di un affinamento dei contenuti della relazione.

Questo è quello che dovevo dire in sede di discussione sulle linee generali. Mi riservo di approfondire qualche particolare argomento nel seguito della discussione in Assemblea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Razzi. Ne ha facoltà.

ANTONIO RAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il 30 novembre 2011, con molto ritardo rispetto ai tempi previsti per legge, è stata approvata in Senato il disegno di legge comunitaria per il 2011. Tale ritardo è da collegarsi sicuramente al lento e travagliato percorso del provvedimento in Aula, ma allo stesso tempo appare del tutto evidente quanto sia necessario riformare l'iter di approvazione della legge comunitaria e in questo senso è auspicabile che il disegno di legge di riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, attualmente in dirittura d'arrivo presso la Commissione Affari costituzionali del Senato sia rapidamente approvato.

Stante questa situazione, non si può non rilevare come l'attuale disegno di legge in discussione contenga un elemento di grande novità ossia che il termine della delega legislativa non coincide più con quello del recepimento fissato nelle singole direttive, ma è stato anticipato di due mesi. Con l'introduzione di questa novità il Governo precedente ha tracciato una strada per evitare il rischio di procedure di infrazione per mancata attuazione delle direttive. Come è noto, infatti, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona vi è il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie e in questo modo si è cercato di riparare agli eventuali danni economici per il nostro Paese.

In questo campo appare del tutto evidente che non si possono attuare semplificazioni e che il ruolo del Parlamento, oltretutto in una fase particolare come questa, abbia una rilevanza eccezionale. È di fondamentale importanza conoscere in maniera approfondita il cammino che il Governo intende attuare nel recepimento delle direttive europee. A nessuno può sfuggire la valenza politica che riteniamo il Governo saprà tenere nella giusta considerazione, tenendo conto del disegno di riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11 che mette in grande evidenza il raccordo fra Parlamento e Governo nelle decisioni finali in materia di politica europea. In questo senso va accolto con favore l'impegno del Governo a presentare entro il prossimo 31 gennaio la legge comunitaria per il 2012,

ciò consentirà un esame più approfondito e la possibilità per la Camera di approfondire gli aspetti programmatici e di avere un rendiconto esauriente sulle politiche comunitarie.

È indubbio che l'Unione europea stia attraversando uno dei momenti più difficili a partire dalla sua esistenza ed è per questo che diventa determinante il ruolo parlamentare degli Stati membri, in maniera tale da non far ricadere sui cittadini decisioni che spesso sono assenti o lontane dal dibattito interno e dagli stessi cittadini delle singole nazioni.

Con la riforma si renderà possibile l'applicazione delle prerogative attribuite alle Camere dal Trattato di Lisbona, richiamando in particolare il potere della stessa sul rispetto del principio di sussidiarietà, stabilendo che la decisione per la revisione semplificata dei Trattati nonché per il passaggio della difesa comune siano approvate con legge, mentre per le decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, la cui entrata in vigore è subordinata dai Trattati alla preventiva approvazione degli Stati membri, è richiesta la previa deliberazione delle Camere. Inoltre si rafforzerà la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali e vi sarà una maggiore partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive nella formazione degli Stati dell'Unione europea.

Insomma, siamo di fronte ad un cambio di mentalità e partecipazione che non può che far bene allo sviluppo della comunità europea, consentendo alle singole delegazioni parlamentari degli Stati appartenenti all'Unione di saper coniugare le esigenze generali dell'Unione europea e quelle dei singoli Stati.

In tal senso, il lungo e positivo confronto tra le forze politiche sul provvedimento in essere non solo è stato positivo nel merito, ma sicuramente propedeutico alla ricerca di una posizione comune su come modificare, con parere il più unanime possibile, l'iter dell'approvazione della legge comunitaria, rendendo più partecipe e responsabile il Parlamento (*Applausi di deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pompili. Ne ha facoltà.

MASSIMO POMPILI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, chiedo subito che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Pompili, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

MASSIMO POMPILI. Questo mi darà la possibilità di saltare a piè pari la maggior parte delle considerazioni di ordine generale che sono presenti nel mio intervento, che pure figureranno all'interno del resoconto stenografico.

Voglio soltanto enuclearne una, perché mi sembra utile in questa occasione segnalare come la funzione precipua della legge comunitaria abbia rischiato negli ultimi anni di essere smarrita, in particolare laddove l'azione di alcune forze all'interno della maggioranza del precedente Governo mirava a forzare in modo, a nostro avviso, strumentale l'adeguamento comunitario per introdurre surrettiziamente una varietà di norme spesso estranee al contenuto proprio della legge comunitaria, quindi trasformando tale strumento normativo in un provvedimento *omnibus* di incerta definizione. La legge comunitaria 2011 viene ora riportata sui binari giusti - ripeto - con una formulazione essenziale e stringente dal punto di vista del suo contenuto proprio. Io insisto su questo, perché per noi rappresenta un tema politico sul quale il Partito Democratico ha vigilato nel lavoro di costruzione della proposta 2011 in Commissione. Quindi, questo ci dà la possibilità di affrontare con maggiore efficacia tutta una serie di nodi pendenti che avevamo di fronte.

Tuttavia - ecco la seconda considerazione di ordine generale che voglio richiamare - la legge comunitaria, riassumendo una funzione cruciale nel processo di adeguamento interno, necessita anche del rispetto di una tempistica annuale, affinché il recepimento e l'attuazione nell'ordinamento

nazionale della normativa adottata a livello comunitario non arrivi eccessivamente in ritardo, provocando contenziosi e procedure di infrazione.

Su questo punto rivolgo anche al Governo un appello, perché ci sia, tra esso e il Parlamento, un lavoro comune per un ulteriore sforzo che inverta il *trend* negativo in tema di recepimento e di corretto adeguamento alla normativa comunitaria.

Infatti, se la relazione al disegno di legge comunitaria 2011 dà conto dello stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e delle procedure di infrazione, bisogna anche dire che, complessivamente, risultano aperte contro l'Italia 131 procedure, di cui 97 per violazione del diritto europeo e 34 per mancata trasposizione di direttive.

Occorre tenere conto che nella relazione governativa i dati non sono aggiornati.

Questo perché il Governo si è riferito alla data del 31 dicembre 2010, ma, secondo quanto riportato dal precedente Ministro in una delle audizioni che abbiamo svolto nella XIV Commissione, le procedure di infrazione a carico dell'Italia, aggiornate al 2011, sono in totale 147 - così, almeno, a noi risulta e io ho presentato anche un'interrogazione da questo punto di vista al precedente Ministro - di cui 93 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione e 54 attengono a mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano.

Sul totale delle infrazioni pendenti, otto riguardano casi di mancata esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di giustizia contro l'Italia. Questi sono, quindi, i casi esposti al rischio di condanna di pagamento di sanzioni pecuniarie, mentre la stragrande maggioranza delle procedure, ossia 117, riguardano casi allo stadio iniziale e non portati avanti alla Corte di giustizia. Da questo breve *excursus*, che ho cercato di stringere anche nei tempi, sullo stato di recepimento della normativa dell'Unione europea, risulta evidente come l'Italia debba ancora impegnarsi molto per ridurre il *gap* che noi scontiamo con gli altri Paesi membri circa il processo di adeguamento interno. Quindi, noi dobbiamo ridurre - questo è il punto - i tempi di presentazione dei disegni di legge comunitaria annuali al Parlamento - vi è un impegno del Governo in questo senso e non possiamo che approvarlo - per ridurre i tempi di esame parlamentare, memori di quanto è avvenuto soprattutto con la legge comunitaria 2010, e quindi ridurre anche i tempi per esercitare le deleghe legislative di attuazione delle singole direttive europee.

Detto questo e passando al contenuto e al merito del testo all'esame dell'Aula, ho già segnalato che si tratta di un testo diverso da quello del precedente anno, ma anche diverso da quello originariamente presentato. Quest'ultimo era caratterizzato da una forma eccessivamente scarna e semplificata. Il lavoro di Commissione gli ha dato una maggiore struttura e, ritengo, per alcuni versi, anche un'anima (mi esprimo in questi termini, ma penso di essere comprensibile rispetto al concetto che voglio affermare). Quindi, partendo dai temi che noi abbiamo maggiormente approvato, comincio dall'inserimento nella legge comunitaria 2011 della direttiva relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, il cui recepimento è stato migliorato mediante l'approvazione di un nostro emendamento, Lulli ed altri, accolto nel testo, volto a garantire i pagamenti alle imprese e, soprattutto in questa fase, ad evitare drammatici ritardi da parte delle pubbliche amministrazioni. Poi vi è stato l'inserimento della nuova direttiva in materia di congedo parentale, della nuova direttiva contro la tratta degli esseri umani, della direttiva sulla parità di trattamento fra uomini e donne nel lavoro autonomo e della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Siamo soddisfatti, signor sottosegretario, del lavoro che è stato svolto in Commissione e dell'interlocuzione che vi è stata con il Governo. Approviamo anche la relazione dell'onorevole Fucci. Voglio qui dire, però, che tale relazione intanto può essere completamente condivisa in quanto essa interviene su aspetti tecnici e non si sbilancia, invece, su giudizi politici.

Sappiamo, anche se con diverse sensibilità, che noi avremmo voluto che quel documento desse conto alle diverse forze politiche anche di una posizione più radicale rispetto a quella espressa dal Governo.

[PRESIDENTE](#). La prego di concludere, onorevole Pompili.

MASSIMO POMPILI. Concludo subito, signor Presidente. Quindi, in questo senso, invitiamo il Governo a dare più chiarezza rispetto alla sua posizione in merito. Noi consideriamo dunque utile fare ancora qualche passo in avanti. Abbiamo presentato degli emendamenti in Commissione, che non sono stati approvati. Li ripresenteremo, sperando che l'Aula, dopo una maggiore considerazione, possa invece approvarli. Si tratta dell'emendamento che riguarda il recepimento della decisione quadro in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, perché questo crea un problema di rapporto tra i Paesi europei.

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Pompili.

MASSIMO POMPILI. Ci riferiamo - ho già detto del congedo parentale e della nuova direttiva contro la tratta degli esseri umani - a quegli emendamenti che servono ad introdurre criteri e principi per il loro recepimento, per il recepimento di queste trattative, soprattutto, per esempio rispetto al nodo che riguarda i minori, per ciò che attiene alla tratta degli esseri umani e alla piena attuazione del congedo parentale anche per il padre.

Siamo per la soppressione dell'articolo 18 - non quello famoso, ma quello della legge comunitaria - perché, secondo noi, in questo articolo, nei confronti del quale, appunto, abbiamo presentato un emendamento soppressivo, si tende ad appesantire gli obblighi a carico degli Internet *provider*, cioè ad introdurre degli irrigidimenti e degli obblighi che pure per questi soggetti sono già previsti dalla normativa vigente, che ci sembra pertinente ed equilibrata.

Quindi, signor sottosegretario, auspicando che lei possa lavorare con serenità e a lungo per fare ancora meglio rispetto a quello che è stato già fatto, anticipiamo il nostro voto favorevole, che sarà poi meglio articolato in sede di dichiarazione di voto nei prossimi giorni, quando arriveremo alla discussione e all'approvazione di questo provvedimento (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cambursano. Ne ha facoltà.

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, è appena stato ricordato che la legge comunitaria 2010 - ripeto, 2010 - ha avuto il varo definitivo da parte del Senato il 30 novembre 2011.

Mi chiedo allora, signor Presidente - lei che è stato Ministro per i rapporti con l'Unione europea - che segnale diamo noi, come Parlamento, se una legge comunitaria che dovrebbe recepire, come recepisce, delle direttive della stessa Unione europea, viene approvata circa due anni dopo? Il 2010 è passato completamente e il 2011 quasi. Mi riferisco alla legge comunitaria 2010.

Per quanto riguarda la legge comunitaria 2011, in base alla legge che lei ben conosce, del 2005, il relativo disegno di legge di approvazione dovrebbe essere presentato entro il 31 gennaio di ogni anno. Siamo al 23 gennaio del 2012 e, come è appena stato detto, ci aspettiamo da un momento all'altro, auspicabilmente, che il nuovo Governo vari il disegno di legge relativo alla legge comunitaria 2012, ma, nel frattempo, ci troviamo quella del 2011 che invece, come già ricordato, è stata depositata il 19 settembre, con relatore l'onorevole Pescante, come ben noto a tutti noi, anziché il 31 gennaio del 2011.

Allora, la domanda che sorge spontanea è quando verrà approvata in via definitiva la legge comunitaria 2011, se non vogliamo continuare a dare quei segnali di cui parlo.

Il presidente Pescante ha appena ricordato giustamente l'adozione di numerose norme attuative che lui, da presidente e da relatore, bene ha fatto a ricordare tutte o comunque le più significative. Io ne voglio soltanto ricordare tre e poi una ulteriore, per brevità di tempo visto che ne ho poco. Le elenco.

La prima norma è la direttiva 2010/45/UE, quella che introduce modifiche in tema di esigibilità dell'IVA e di semplificazione della fatturazione. A far data entro il 31 dicembre di quest'anno si potrà introdurre un regime di contabilità di cassa, che consentirà di pagare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo viene effettivamente incassato. Quindi, anche per noi è un passo in

avanti. Sappiamo cosa significhi questo per le imprese, soprattutto quelle artigianali, le più piccole: poter pagare il debito nei confronti dello Stato, non appena avranno a loro volta incassato il credito. L'altra direttiva, che cito soltanto per titolo, è la 2010/73/UE, sempre del 2010, che detta misure di maggiore trasparenza delle negoziazioni di strumenti finanziari. Commento: sappiamo quanto ce ne sia bisogno. Mi auguro che al di là del recepimento della direttiva, le autorità competenti la applichino poi in modo stringente, perché appunto abbiamo visto in questi anni, più fuori Italia che non in Italia, di tutto e di più, che ci ha portato al punto in cui ci troviamo. L'ultima delle tre, è la direttiva 2010/75/UE, sempre del 2010, che integra la direttiva del 2008, e riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, come ha ricordato - e sottoscrivo per intero le cose che ha detto - il relatore Pescante.

L'ulteriore norma è la direttiva 2011/7/UE quella finalizzata - leggo testualmente - a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Essa reca nuove più dettagliate disposizioni sulla materia. L'ambito di applicazione dovrebbe riguardare transazioni tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, e detta anche dei tempi. Tra imprese, il creditore ha diritto ad avere gli interessi di mora se i pagamenti vengono effettuati oltre i sessanta giorni; tra imprese e pubbliche amministrazioni entro trenta giorni. Per quanto riguarda le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni in cui parte debitrice è una pubblica amministrazione, le imprese hanno diritto agli interessi legali di mora dopo i trenta giorni.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Cambursano.

RENATO CAMBURSANO. Concludo, signor Presidente, e mi rivolgo direttamente al Governo. La Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole, ma ha stralciato dall'Allegato B le parole «2011/7/UE del Parlamento europeo», cioè la norma di cui stiamo parlando. Lo ha fatto a seguito di una formale richiesta da parte della Ragioneria generale dello Stato. Come lei ben sa, faccio parte della Commissione bilancio e la Commissione bilancio ha espresso quel parere.

Giustamente la X Commissione ha voluto inserire, nel proprio parere al disegno di legge comunitaria 2011, questo passaggio, che poi è diventato parte integrante della legge comunitaria medesima all'articolo 14, dove si fa riferimento, però, esclusivo alle transazioni commerciali tra imprese. Quindi rimangono fuori le altre: è un accoglimento parziale della direttiva.

Per il momento sono fuori dall'accoglimento della direttiva le transazioni tra imprese private, o anche pubbliche, e la pubblica amministrazione. Allora, la domanda che faccio al Governo - mi auguro naturalmente che questo testo passi nuovamente al vaglio della Commissione e sicuramente lo sarà - è la seguente: il problema delle transazioni tra imprese creditrici e pubblica amministrazione come lo vogliamo affrontare, visto che è sicuramente molto oneroso? Ci sono due ipotesi e le voglio ricordare perché rimangano agli atti: la prima, ipotizzata dal Ministro Passera, di trasformare i crediti vantati dalle imprese in titoli di Stato, e la seconda concernente una proposta di legge per far fronte a questi pagamenti alla Cassa depositi e prestiti - faccio un po' di propaganda per me - che giace all'esame del Parlamento. Vi è questa iniziativa legislativa, diamo una risposta perché le nostre piccole imprese sul territorio stanno davvero soffrendo le pene dell'inferno.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle linee generali.

(Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 4623-A e Doc. LXXXVII, n. 4)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore sul disegno di legge comunitaria per il 2011, onorevole Pescante, e il relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2010, onorevole Fucci, e il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

A.C. 4623-A

EMENDAMENTI

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011.

Relatore: PESCANTE

N. 1.

Seduta del 24 gennaio 2012

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 6, all'articolo 43 del decreto legislativo 27 39, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: gennaio 2010, n.

«10- *bis.* Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno competenza esclusiva in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, solo compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

1. 50. Brugger, Zeller.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni dell'Unione europea).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis.* – 1. All'articolo 4 183, dopo il comma 43, è aggiunto il seguente: della legge 12 novembre 2011, n.

«43- *bis.* Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso in cui il diritto sia oggetto di accertamento giudiziale, qualora il relativo giudizio sia già pendente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.»

3.050. Tassone, Lusetti.

ART. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive dell'Unione europea).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

A RT. 5-bis. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI). – 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) adeguare, in coerenza con l'articolo 2 della direttiva, la definizione di delitto di tratta di esseri umani, di cui all'articolo 601 del codice penale, nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale sancito dall'articolo 25 della Costituzione, al fine di introdurre in tale nozione gli atti dolosi punibili quali il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra ai fini di sfruttamento;

b) con particolare riferimento alla punibilità degli atti di passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime, di cui all'articolo 2 della direttiva, circoscrivere la fattispecie, precisando le condotte punibili;

c) definire lo sfruttamento nel rispetto dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva e stabilire l'irrelevanza del consenso;

d) in aderenza al paragrafo 5 dell'articolo 2, qualora le condotte di cui alla lettera a) coinvolgano minori di anni diciotto, prevedere che vengano punite come reato di tratta di esseri umani anche in assenza dei mezzi di coercizione elencati al paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva;

e) al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 19 della direttiva, nonché alle Raccomandazioni dell'Aja sul traffico degli esseri umani del 1997, prevedere l'istituzione del Relatore nazionale – equivalente al cosiddetto *National Rapporteurs (for trafficking in Human Beings)* – al fine di dotare il nostro Paese di un organismo in grado di monitorare il fenomeno, di scambiare informazioni sulle politiche nazionali e di contribuire alla prevista relazione della Commissione europea per la lotta alla tratta di esseri umani nello spazio europeo, di cui all'articolo 20 della medesima direttiva;

f) prevedere le misure necessarie atte alla tutela penale, all'assistenza e al sostegno delle vittime, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della direttiva;

g) con specifico riferimento all'articolo 16 della direttiva e alla protezione dei minori non accompagnati vittime della tratta, intesi, ai 23 della medesima direttiva, quali soggetti che sensi del considerando n. versano in situazione di particolare vulnerabilità e meritevoli di specifiche tutele, istituire il tutore, o figura analoga, per la tutela del minore straniero non accompagnato vittima di tratta. Ferme restando le disposizioni vigenti, di natura urgente e temporanea, tra cui l'affidamento alle strutture di protezione sociale e il permesso di soggiorno temporaneo, nonché le prerogative assegnate al Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro e 286 delle politiche sociali, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. del 1998 e successivi regolamenti attuativi, prevedere per tali soggetti uno *status* giuridico duraturo, facilitare l'esercizio del diritto di asilo che le convenzioni internazionali riconoscono ai minorenni, in adeguamento del paragrafo 2 dell'articolo 16 della medesima direttiva, concernente l'adozione di misure necessarie per una soluzione duratura, basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore, per realizzare una sua concreta

integrazione.

5. 019. Garavini, Ferranti, Gozi, Zampa.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

A RT. 5-bis. *(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i reati relativi alla tratta di esseri umani siano configurati ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, in particolare prevedendo come reati dolosi il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento, punendo altresì l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati;

b) prevedere che per i suddetti reati le pene siano stabilite come delineate dall'articolo 4 della direttiva, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti;

c) prevedere che le persone giuridiche siano ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva, secondo le modalità delineate nell'articolo 5 della direttiva e con l'applicazione delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive come sancite nell'articolo 6;

d) prevedere che le autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui alla lettera a);

e) prevedere che le indagini e l'azione penale siano condotte secondo quanto delineato nell'articolo 9 della direttiva, in particolare prevedendo strumenti investigativi efficaci quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi;

f) prevedere che le misure di sostegno dei minori vittime della tratta di esseri umani siano disposte ai sensi degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva, e nelle indagini e nei procedimenti penali ai sensi dell'articolo 15 della direttiva;

g) prevedere adeguate misure necessarie per scongiurare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani, come delineato dall'articolo 18 della direttiva;

h) prevedere che l'autorità cui è affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e di presentare relazioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, sia individuata nel Ministero dell'interno;

i) prevedere il coordinamento della strategia dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani, secondo l'articolo 20 della direttiva e avvenga nella forma della cooperazione giudiziaria diretta.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 051. Maggioni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

A RT. 5-bis. *(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico

adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

- a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
- b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
- c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii) della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 356, 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 1992, n. e successive modificazioni, e per le misure di confisca di cui all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005;
- d) prevedere l'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e 231, anche dei delitti contro seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del citato 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali decreto legislativo n. reati;
- e) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione all'estero dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;
- f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;
- g) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;
- h) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
- i) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;
- l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
- m) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;
- n) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;
- o) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:
 - 1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;
 - 2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di

disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m*);

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

p) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera *b*);

q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m*) e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

r) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

s) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo giugno 1998, n. 170; 21 maggio 2004, n.

t) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera *r*), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro,

quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 050. Garavini, Ferranti, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Samperi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

A RT. 5-bis. *(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio).* – 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere nell'ambito del procedimento penale, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, il riconoscimento e l'esecuzione sul territorio dello Stato di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca, dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro;

b) prevedere che:

1) per «bene» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;

2) per «provvedimento di blocco o di sequestro» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;

3) la «prova» concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui alla lettera d);

c) prevedere che l'esecuzione nel territorio dello Stato italiano nel quale si trova il bene o la prova riguardi qualsiasi provvedimento motivato adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;

d) prevedere che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilità;

e) subordinare, per le ipotesi di reato non contemplate nella lettera d), il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro:

1) se per fini probatori, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione;

2) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;

3) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi

della legge dello Stato di emissione;

f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro dei beni emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità; prevedere, in caso di inoltrato diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

g) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che, nell'ambito di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo, alle condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella presente legge; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente; prevedere, in caso di inoltrato diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

h) prevedere la trasmissione d'ufficio, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria competente del provvedimento al quale occorre dare esecuzione nel territorio dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro;

i) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana riconosca validità al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge e vi dia esecuzione senza ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo altresì che venga dato immediato avviso dell'avvenuto blocco o sequestro all'autorità richiedente;

l) prevedere che il vincolo di indisponibilità sul bene disposto dall'autorità giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa non provveda in maniera definitiva sulle richieste dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene; prevedere la facoltà di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio italiano, ferma restando la possibilità di revoca da parte dell'autorità giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni dell'autorità giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio;

m) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione; quando vi siano cause di immunità o di privilegio a norma dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro risulti evidente che l'assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del «*ne bis in idem*»; nel caso previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro;

n) prevedere che, nell'ipotesi in cui il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l'autorità giudiziaria italiana possa imporre un termine all'autorità giudiziaria di altro Stato membro entro il quale deve essere prodotto il certificato completo o corretto, o farsi trasmettere un documento equipollente ovvero ancora dispensare l'autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non vi sia esigenza di altre informazioni;

o) prevedere che la decisione di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente;

p) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa disporre il rinvio, per una durata ragionevole, dell'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, quando tale esecuzione possa arrecare pregiudizio ad un'indagine penale già in corso sul territorio dello Stato, ovvero quando i beni o la prova già siano sottoposti a vincolo di indisponibilità nell'ambito di un altro procedimento penale; prevedere che la decisione del rinvio venga comunicata immediatamente all'autorità giudiziaria richiedente dello Stato membro;

q) prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro

provenienti dall'autorità giudiziaria dello Stato membro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di confisca o contengano, nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro, un'indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra;

r) prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere disciplinate secondo le disposizioni contenute negli accordi internazionali in vigore per lo Stato italiano concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione internazionale in materia di confisca;

s) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana, in deroga alle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla lettera r), non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di prova per l'assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui alla lettera d) e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni;

t) prevedere l'esperibilità dei rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro;

u) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro, l'attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilità, alla parte lesa.

5. 054. Garavini, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Ferranti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

A RT. 5-bis. (Attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009). 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009 e garantire la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del *design* industriale con le disposizioni contenute nella direttiva 98/71, 30, è sostituito dal l'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. seguente:

«A RT. 239. – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 633, non comprende le opere del 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. I terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.»

5. 055. Porcino, Messina.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

A RT. 5-bis. (Modifica 30, recante Codice all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. della proprietà industriale – Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009). – 1. L'articolo 239 del decreto 30 è sostituito dal seguente: legislativo 10 febbraio 2005, n.

«A RT. 239. – (Limiti alla protezione accordata al diritto d'autore). – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla n. data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio. I terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli ed allora divenute di pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo

questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.»

5. 052. Formichella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

A RT. 5-bis. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'Accordo-quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'Accordo-quadro riveduto sul congedo parentale, concluso il 18 giugno 2009 dalle organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge:

a) in aderenza all'Accordo-quadro che contempla la non trasferibilità di un periodo minimo di congedo parentale da un genitore all'altro, attribuendo in forma non cedibile almeno uno dei quattro mesi previsti nell'arco di otto anni, modificare e integrare il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26/151, al fine di stabilire l'obbligatorietà del congedo di marzo 2001, n. paternità e di un periodo di fruibilità dello stesso, in modo continuativo o frazionato, per i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che del settore privato, nonché per i lavoratori autonomi, e che sia tale da corrispondere al periodo minimo non trasferibile, di cui alla clausola 2, punto 2, del suddetto accordo;

b) al fine di incentivare la concreta fruibilità del congedo di paternità, prevedere che per il periodo minimo di congedo, stabilito ai sensi della lettera a), la retribuzione venga fissata al 100 per cento della retribuzione mensile spettante;

c) prevedere l'estensione applicativa della disciplina in materia di congedi parentali, comprensiva del congedo obbligatorio di paternità di cui alla lettera a), anche ai soggetti non tutelati dalla normativa vigente, con particolare riguardo ai lavoratori atipici o con contratti a termine, in coerenza con quanto contenuto nella clausola 2, punto 1, dell'accordo, laddove stabilisce che l'Accordo trovi attuazione in favore di tutti i lavoratori di ambo i sessi, con un contratto o rapporto di lavoro definito dalla legge, dalla contrattazione collettiva e/o dalle prassi vigenti negli Stati membri, senza che venga esclusa dall'ambito di applicazione nessuna particolare fattispecie lavorativa;

d) prevedere congedi supplementari per i parti plurimi, prematuri, e per le nascite di bambini con *handicap*;

e) al fine di agevolare la ripresa dell'attività professionale dopo i periodi di congedo parentale, obbligatorio o facoltativo, e di promuovere una maggiore conciliazione dei tempi di lavoro e di condivisione del lavoro di cura – in aderenza alla clausola 6 dell'accordo – prevedere, sia per il settore pubblico che per quello privato, specifiche misure di sostegno per un graduale reinserimento delle madri lavoratrici al rientro dell'attività lavorativa, comprendenti il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro flessibile o a tempo parziale, per un periodo di tempo predeterminato.

5. 053. Gozi, Farinone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

A RT. 5-bis. – (Taglie minime). – 1 L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2/1639, è sostituito dal seguente: ottobre 1968, n.

«A RT. 86. – (Sottotaglia). – 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.

2. La taglia minima dell'acciuga (*engraulis encrasicolus*) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.

3. La taglia minima della sardina (*sardina pilchardus*) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.

4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del Reg. (CE) 1967/2006 può istituire nuove taglie minime.

5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce «taglie minime» ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei Piani di gestione nazionali.».

963, la lettera 2. All'articolo 15, comma 1, della legge 14 luglio 1965, n. 487 c) è sostituita dalla seguente:

« c) sbarcare, trasportare, trasbordare e commercializzare esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima (sottotaglia) prevista dai regolamenti comunitari vigenti o da eventuali Piani di gestione adottati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 86, comma 4, decreto del 1639, e successive del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1507 modificazioni.»

5. 056. Agostini, Sani, Oliverio, Brandolini, Zucchi, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

ART. 6.

(Modifica dell'articolo 12 del regolamento di cui 357). al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 1507.

Al comma 1, capoverso « ART. 12», comma 4, sopprimere la parola: , economiche.

6. 50. Maggioni.

Al comma 1, capoverso «ART. 12», comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: dai soggetti privato ovvero.

6. 51. Maggioni.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

ART. 7.

(Delega al Governo per l'attuazione del 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo regolamento (CE) n. all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname 995/2010 del Parlamento nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

ART. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento 2005, n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva). (CE) n.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

ART. 9.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

Al comma 1, lettera a), premettere le parole: ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 kW, convertito, con MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 55. modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.

9. 50. Dussin, Alessandri, Lanzarin, Togni.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;
9. 51. Dussin, Alessandri, Lanzarin, Togni.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

A RT. 9-bis. – *(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).* – 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene»;

b) all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, gli obiettivi di qualità di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire gli obiettivi di qualità entro il 31 dicembre 2012.»;

c) all'articolo 9, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento degli obiettivi di qualità e dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto»;

d) all'articolo 19, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'allegato XIII»;

e) nell'allegato XIII, sostituire le parole: «valori obiettivo» e «valore obiettivo» con le seguenti: «obiettivi di qualità» e «obiettivo di qualità».

9. 050. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 10.

(Modifica all'articolo 29-quater del 152, in materia di autorizzazione decreto legislativo 3 aprile 2006, n. integrata ambientale).

Sopprimerlo.

10. 50. Piffari, Porcino, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: o parere aggiungere le seguenti: di settore.

10. 51. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

ART. 11.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006 2008, n. relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

ART. 12.

(Delega al Governo per il riordino delle 152, disposizioni della parte terza del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito di un rafforzamento dei livelli di tutela ambientale, previsti dalla vigente legislazione in materia.

12. 50. Piffari, Porcino, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che la gestione unica del servizio idrico integrato spetti ai comuni, in forma singola o associata, e sia esercitata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune.

12. 51. Messina, Piffari, Porcino, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 ed i conseguenti revisione e riordino della normativa ambientale devono comunque garantire un rafforzamento complessivo dei livelli di tutela ambientale e della salute previsti dalla vigente legislazione in materia.

12. 52. Piffari, Porcino, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 3 dell'articolo 12 69 della legge 18 giugno 2009, n. *con le seguenti:* di cui al comma 5 308, e successive dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. modificazioni, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

12. 53. Maggioni.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

ART. 13.

(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) emanazione di una disciplina transitoria per le attività svolte o in fase di svolgimento da parte del gestore infrastrutture ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000, recante criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, e del decreto legislativo 194, in conseguenza della definizione dei nuovi descrittori 19 agosto 2005, n. acustici di cui alla lettera b);

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: realizzati in coerenza con i criteri indicati nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 447, e successive modificazioni 1995, n.;

al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, i Ministri competenti si avvalgono del supporto tecnico dei gestori delle infrastrutture dei trasporti, come definite dall'articolo 1 del decreto 459. del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n.

13. 50. Margiotta.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

ART. 14.

(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Al comma 21, sostituire le parole da: il termine di due mesi fino a: direttiva medesima con le seguenti: due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE.

Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

22. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 21.

* **14. 50.** Mariani, Baretta, Vannucci.

Al comma 21, sostituire le parole da: il termine di due mesi fino a: direttiva medesima con le seguenti: due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE.

Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

22. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 21.

* **14. 51.** Stradella.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

ART. 15.

(Modifica all'articolo 139 del codice del 206, in materia di consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

ART. 16.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari,

16. 50. Palagiano.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, e di esperimenti con le seguenti: ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini.

16. 51. Palagiano.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

ART. 17.

(Adeguamento alla procedura d'infrazione 2010/4188 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di n. prodotti medicinali).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

ART. 18.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE legislativo 9 aprile 2003, n. relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

Sopprimerlo.

* **18. 50.** Palmieri, Formichella.

Sopprimerlo.

***18. 51.** Porcino, Borghesi.

Sopprimerlo.

***18. 52.** Perina, Della Vedova.

Sopprimerlo.

***18. 53.** Lanzillotta.

Sopprimerlo.

***18. 54.** Gozi, Velo, Gentiloni Silveri, Losacco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:

A RT. 18. – *(Contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica)*. – 1. Al fine di utilizzare le reti di comunicazione elettronica quale strumento per la diffusione del *Made in Italy* e per la creazione di valore nel rispetto della proprietà intellettuale e per tutela dei marchi e dei brevetti, il Ministro dello sviluppo economico promuove forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nei settori manifatturieri e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico favorisce anche la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione, ne dà comunicazione agli organi comunitari al fine di verificarne la conformità ai regolamenti e alle direttive dell'Unione europea e contribuisce a verificarne la diffusione, riscontrarne l'applicazione e garantirne il rispetto. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti del Ministero dello sviluppo economico, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Le modifiche introdotte non generano maggiori oneri a carico dello Stato.

18. 55. Palmieri, Formichella.

Sostituirlo con il seguente:

A RT. 18. – *(Contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica)*. – 1. Al fine di utilizzare le reti di comunicazione elettronica quale strumento per la diffusione del *Made in Italy* e per la creazione di valore nel rispetto della proprietà intellettuale e per tutela dei marchi e dei brevetti, il Ministro dello sviluppo economico promuove forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nei settori manifatturieri e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico favorisce anche la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione, ne dà comunicazione agli organi comunitari al fine di verificarne la conformità ai regolamenti e alle direttive dell'Unione europea e contribuisce a verificarne la diffusione, riscontrarne l'applicazione e garantirne il rispetto. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti del Ministero dello sviluppo economico, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori.

18. 56. Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

A RT. 18. – *(Modifiche all'articolo 16 70, recante attuazione della direttiva del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico)*. – 1. All'articolo 16, comma 1, alinea, del decreto legislativo 70, le parole «che detto prestatore» sono sostituite dalle 9 aprile 2003, n. seguenti «che per detto prestatore sussistano entrambe le seguenti condizioni».

18. 58. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , anche in relazione fino alla fine della lettera.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la lettera b);

al comma 2, capoverso 3-bis, sopprimere la lettera b).

18. 57. Gozi, Losacco, Velo, Gentiloni Silveri.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)

ART. 19.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19)

ART. 20.

(Recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 20)

ART. 21.

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, 2008, n. accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 21)

ART. 22.

(Modifica dell'articolo 6 del decreto 109, recante «Attuazione della direttiva legislativo 27 gennaio 1992, n. 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 22)

ART. 23.

(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

23. 50. Brugger, Zeller.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 23)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

A RT. 23-bis. – *(Modifiche alla 217). – legge 15 dicembre 2011, n. All'articolo 20 della legge 15 dicembre 217, dopo le parole: «del Ministro per le politiche europee» sono 2011, n. aggiunte le seguenti: «, decreto-legge Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e dopo le parole: «i Ministri degli affari esteri» sono aggiunte le seguenti: «, della salute».*

23. 050. Maggioni, Callegari.

ART. 24.

(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 18 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, giugno 1986, n. 462). n.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 24)

ART. 25.

(Modifica dell'articolo 13 del decreto 116, recante attuazione della direttiva legislativo 30 maggio 2008, n. 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 25)

ART. 26.

(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 26)

ART. 27.

(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di medicinali ad uso veterinario).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 27)

ART. 28.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 28)

ART. 29.

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 29)

ART. 30.

(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 162, a seguito dell'apertura del caso EU Pilot 1254/10/MOVE per mancata 2007, n. applicazione della direttiva 2004/49/CE in materia di indagine sugli incidenti ferroviari).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 30)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. – 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

«Il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità».

30. 050. Pini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. – 1. Fino al 31 dicembre 2013 gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario non sono soggetti agli adempimenti di 152, e successive cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. modificazioni.

30. 051. Dussin.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. – *(Modifiche alla 117).* – *legge 13 aprile 1988, n. 1.* All'articolo 2 della legge 13 aprile 117, sono apportate le seguenti modificazioni: 1988, n.

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto»;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del 262, convertito, con modificazioni, dalla legge decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 286, e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 24 novembre 2006, n. 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista 282, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307, relativa al convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. Ai sensi 196, il Ministro dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b)196 del 2009, nel programma «Giustizia civile, della legge n. e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.".

30. 052. Pini.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato n. interno).

59, è 1. Dopo l'articolo 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. inserito il seguente:
«A RT. 61-bis. – *(Prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edilizio da parte degli esercenti la professione di geometra).* – 1. Al fine di eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, sono consentite agli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati le seguenti attività, fermo restando le competenze già contemplate dalle vigenti leggi:

a) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni civili in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con

armature di ferro, che presentino volumetria pari o inferiore a 5.000 metri cubi fuori terra ed abbiano le seguenti dimensioni strutturali, con esclusione dei sottotetti, qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili:

1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza 3274, non più di tre del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati;

2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza 3274, non più di due del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. piani fuori terra, oltre ai due piani interrati o seminterrati;

b) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni destinate ad attività agricole, produttive, commerciali, terziarie, ricettive e ad esse assimilabili, in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, anche a struttura prefabbricata, che abbiano le seguenti dimensioni strutturali:

1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, 3274: superficie coperta pari o inferiore a 10.000 metri quadrati, non più di n. due piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati;

2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza 3274: superficie del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. coperta pari o inferiore a 6.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi 400, entro 6 mesi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le norme per la sua attuazione».

30. 053. Consiglio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

A RT. 30-bis. – (Modifiche alla 157, recante norme per la protezione della fauna legge 11 febbraio 1992, n. selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)157, sono . – 1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1.1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza ulteriori oneri, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro *habitat*, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, lettera a), primo e secondo interlinea, della stessa direttiva»;

b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato I alla citata direttiva» sono aggiunte le seguenti: «secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5- bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 357, per quanto del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. possibile, anche per gli *habitat* esterni alle zone di protezione speciale»;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7- bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'Allegato V della direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da

emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare».

157, sono apportate le 2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1- *bis*. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».

3. All'articolo 19- *bis*, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente: n.

«4- *bis*. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, lettera a), della citata direttiva, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di «Linee guida» emanate con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

157, il comma 3 è 4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. sostituito dal seguente:

«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere non vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».

5. All'articolo 21, comma 1, lettera *o*), della legge 11 febbraio 157, sono aggiunte, in fine, le parole: «distruggere o danneggiare 1992, n. deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;

30. 054. Pini.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – (Modifiche alla 157). – legge 11 febbraio 1992, n. 1. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte seconda, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del 157, sono Consiglio del 21 maggio 1992, alla legge 11 febbraio 1992, n. apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 7, la parola: «inamovibile» è soppressa;

b) all'articolo 14, i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.

4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio

compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2012 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2012 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.»

c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 :

1.1) lettera a), le parole: «quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*)» sono soppresse;

1.2) lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «storno (*Sturnus vulgaris*), fringuello (*Fringilla coelebs*);

1.3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*)»;

2) al comma 2, il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».

d) il comma 4 dell'articolo 19-bis è sostituito dal seguente:

«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria».

e) all'articolo 23, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis: La tassa di cui al comma 1 è ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni ed i portatori di *handicap*».

f) all'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: «da euro 1.032 a euro 6.197» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 8.000»;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali».

g) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« h-bis) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca di tali richiami»;

2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 619 per chi esercita l'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie. La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 206 ad euro 1.238».

30. 055. Pini.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – (Modifiche al decreto legislativo 1° 385). – settembre 1993, n. 1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° 385, è aggiunto, in fine, il settembre 1993, n. seguente periodo: «La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari».

30. 056. Fugatti.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – (Prodotti alimentari destinati al consumo umano). – 1. Tutti gli additivi ed estratti alimentari autorizzati e le loro condizioni di utilizzazione sono armonizzati a livello europeo, al fine di proteggere la salute dei consumatori e garantire la libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno dell'Unione europea.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti e direttive in merito all'utilizzo nella produzione e conseguente commercializzazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano tal quali, ovvero quali ingredienti, ovvero quali additivi e/o estratti alimentari utilizzati come ingredienti durante la produzione o la preparazione di prodotti alimentari, sono immediatamente applicabili all'interno del territorio della Repubblica italiana senza necessità di recepimento e/o di atti amministrativi.

30. 057. Consiglio.